

DELIBERAZIONE N. 789 DEL 01/09/2025	
OGGETTO: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA TEMPORANEA CONCESSIONE D'USO DI LOCALI INTERNI E/O ESTERNI DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE E/O TELEVISIVE.	
Esercizi/o e conto . Centri/o di costo . - Importo presente Atto: € . - Importo esercizio corrente: € . Budget - Assegnato: € . - Utilizzato: € . - Residuo: € . Autorizzazione n°: . Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista	STRUTTURA PROPONENTE UOC Affari Generali Il Dirigente Responsabile Massimiliano Gerli Responsabile del Procedimento Simona Bartolucci L'Estensore Anna Maria Pollioni Proposta n° DL-798-2025
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 12/08/2025 IL DIRETTORE SANITARIO f.f. Costanza Cavuto	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Positivo Data 12/08/2025 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Massimo Armitari
La presente deliberazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: REGOLAMENTO TEMPORANEA CONCESSIONE D'USO DI LOCALI	

Il Dirigente della UOC Affari Generali

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto *“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”* ;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Vista la deliberazione n. 293 del 31.03.2025 con la quale il Dott. Massimo Armitari è stato nominato Direttore Amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO);
- Vista la deliberazione n. 367 del 23 aprile 2024 con la quale la Dott.ssa Costanza Cavuto è stata nominata Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;

- Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di "oncologia" per l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di "dermatologia" per l'Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);
- Visti gli artt. 7 e 9 del D. Lgs. n. 288/2003 così come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 200/2022 che prevedono le diverse tipologie di ricavi degli IRCCS;
- Premesso che i locali e gli spazi di cui gli Istituti dispongono sono prioritariamente riservati allo svolgimento delle attività istituzionali;
- Atteso che i locali e/o spazi, anche esterni, possono essere concessi in uso temporaneo ed a titolo oneroso, a soggetti pubblici e/o privati, per l'utilizzo come location di riprese televisive e/o cinematografiche, mediante stipula di appositi contratti tra la Parti;
- Rilevato che la stipula dei suddetti contratti è finalizzata a realizzare maggiori economie ed a recuperare risorse per gli IFO, nel perseguimento della *mission* degli Istituti e dell'interesse pubblico;
- Considerata la necessità di disciplinare l'iter procedurale e le condizioni da osservare per la richiesta e la fruizione di locali e/o spazi, anche esterni, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività sanitaria e tutelare la sicurezza delle persone, degli edifici, delle attrezzature, dei dati, nel rispetto delle finalità istituzionali degli Istituti, individuando le strutture aziendali preposte agli adempimenti correlati alla temporanea concessione d'uso di che trattasi;
- Visto il parere favorevole della Direzione Strategica, agli atti della UOC proponente;
- Ritenuto opportuno adottare il Regolamento per la temporanea concessione d'uso di locali interni e/o esterni degli Istituti, per riprese cinematografiche e/o televisive che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- Dato atto** che i proventi derivanti da tale attività saranno registrati dagli IFO sul conto 409030108 – “proventi per concessione spazi interni” e gestiti dalla Direzione Strategica per le esigenze strutturali degli IFO secondo le priorità individuate e definite dalla predetta Direzione;
- Precisato** che tutta la documentazione richiamata e non allegata nella presente deliberazione, è reperibile agli atti della UOC proponente;
- Attestato** che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati:

- di adottare il Regolamento per la temporanea concessione d’uso di locali interni e/o esterni degli Istituti, per riprese cinematografiche e/o televisive che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che i proventi derivanti da tale attività saranno registrati dagli IFO sul conto 409030108 – “proventi per concessione spazi interni” e saranno gestiti dalla Direzione Strategica per le esigenze strutturali degli IFO secondo le priorità individuate e definite dalla predetta Direzione;
- di procedere alla pubblicazione del presente Regolamento sul sito web istituzionale.

La UOC Affari Generali, il Responsabile della Prevenzione e della Protezione degli IFO (RSPP), la Direzione Sanitaria, la UOC Patrimonio e Tecnico, la UOSD Ingegneria Clinica Tecnologie e Sistemi Informatici e la U.O.C. Risorse Economiche e Bilancio cureranno gli adempimenti per l’esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Massimiliano Gerli

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
- Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- In virtù dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l’insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
- ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “*ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA TEMPORANEA CONCESSIONE D'USO DI LOCALI INTERNI E/O ESTERNI DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE E/O TELEVISIVE.*” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



REGOLAMENTO PER LA TEMPORANEA
CONCESSIONE D'USO DI LOCALI INTERNI E/O ESTERNI
DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE E/O TELEVISIVE



Art. 1 – Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a disciplinare l'iter procedurale e le condizioni da seguire presso gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, per la stipula di accordi con soggetti pubblici e/o privati (produzioni cinematografiche, associazioni, società, ecc), di seguito denominati “Società”, finalizzati all'utilizzo di locali e/o spazi, anche esterni, degli Istituti come location di riprese televisive e/o cinematografiche, ecc.

La stipula dei contratti oggetto del presente Regolamento è finalizzata a realizzare maggiori economie e a recuperare risorse per gli IFO, nel perseguimento della *mission* degli Istituti e dell'interesse pubblico.

Art. 2 – Iter procedurale

La Società interessata ad utilizzare temporaneamente locali e/o spazi degli IFO per le attività di cui all'art. 1 deve, preliminarmente, inviare al Direttore Generale la richiesta di autorizzazione specificando le seguenti informazioni minime (**Modulo n. 1** — modulo informativo allegato al presente Regolamento):

- Ragione sociale della Società;
- Referente;
- Recapiti;
- I motivi dell'utilizzo (film, convegno, ecc);
- Il/i giorni e l'orario di utilizzo dei luoghi;
- Luoghi, ambienti, locali interni e/o esterni che si intendono utilizzare;
- Generalità e numero degli operatori autorizzati;
- Elenco mezzi e targhe.

Il Direttore Generale, ove nulla osti, autorizza l'utilizzo nei giorni e orari prestabiliti, dandone comunicazione via mail al Responsabile Prevenzione e Protezione e alla UOC Affari Generali.

Il Responsabile della Prevenzione e della Protezione degli IFO (RSPP) effettua il sopralluogo con la Società interessata per la visione e idoneità dei locali interni/esterni che si intendono utilizzare, verifica e acquisisce il relativo nulla osta all'utilizzo degli spazi individuati, come previsto dal **Modulo 2** allegato al presente Regolamento. La Direzione Sanitaria provvede ad informare i responsabili di Dipartimento nonché i Responsabili di UOC/UOSD coinvolti.

La UOC Affari Generali coordina la stipula del contratto sulla base dello schema (Modulo 3) allegato al presente Regolamento.

Al termine dell'utilizzo dei locali e/o ambienti, degli strumenti, arredi e suppellettili concessi in uso, il RSPP effettua un sopralluogo congiuntamente con il personale della UOC Patrimonio e Tecnico.



Nel caso di danneggiamento dei locali e/o dispersione o sottrazione di beni mobili, la UOC Patrimonio e Tecnico, ricevuta la segnalazione, provvederà a contestare immediatamente alla Società quanto accertato nonché alla quantificazione del danno causato (per successiva richiesta di risarcimento).

Art. 3 – Utilizzo locali e/o spazi

La Società si impegna a utilizzare locali e/o spazi, anche esterni, degli IFO nel rispetto di quanto previsto in materia dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), come modificato ed integrato dal D. Lgs. 101/2018, nei riguardi dei pazienti e, comunque, dei frequentatori degli IFO e nel rispetto delle attività istituzionali evitando intralcio allo svolgimento delle stesse.

Art. 4 – Aspetti economici

La tariffa oraria da applicare alla Società per le richieste di riprese televisive e/o cinematografiche da parte delle Produzioni cinematografiche è come di seguito stabilita:

- € 400 (+IVA) per ogni ora lavorativa sia nei giorni feriali che festivi sia per le riprese diurne che notturne. La tariffa è omnicomprensiva di eventuali disagi arrecati (a titolo esemplificativo e non esaustivo presenza di troupe numerose, per mezzi particolarmente ingombranti ovvero nei casi in cui sia necessario effettuare deviazioni del traffico o una diversa disposizione dei parcheggi all'interno dell'Istituto, ecc.). Tale tariffa va applicata anche alle eventuali giornate di allestimento e preparazione in ragione del tempo di occupazione;
- il Dirigente *pro-tempore* della UOC Patrimonio e Tecnico, al termine delle attività concordate tra gli IFO e la Società, provvederà a redigere apposita attestazione da trasmettere alla UOC Risorse Economiche e Bilancio, al fine dell'emissione della fattura.

La Produzione cinematografica si impegna a citare gli IFO nei titoli di coda dei films e delle serie televisive, ecc. al fine di promuovere l'immagine degli Istituti.

Art. 5 - Ulteriori disposizioni

I proventi derivanti da tale attività e come sopra riportati saranno registrati dagli IFO sul conto 409030108 - "proventi per concessione spazi interni" e saranno gestiti dalla Direzione Strategica per le esigenze strutturali degli IFO secondo le priorità individuate e definite dalla predetta Direzione.

Art. 6 Norme transitorie

Il presente Regolamento, corredato degli allegati, è approvato con deliberazione del Direttore Generale. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni in materia.



Modulo 1

**TEMPORANEA CONCESSIONE D'USO DI LOCALI E/O TERRENI
PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE E/O TELEVISIVE**

SOCIETA'

PRODUZIONE:

SEDE:

REFERENTE

RECAPITI

MAIL

DATE di lavorazione e **ORARI** (inclusa la preparazione ed il ripristino)

LOCALI INTERNI (che si intendono utilizzare)

ZONE ESTERNE (che si intendono utilizzare)

GENERALITA' E NUMERO DI FREQUENTATORI

AUTOMEZZI / VEICOLI per i quali si intende chiedere autorizzazione all'ingresso e al parcheggio –
indicare le targhe

ALTRO



**TEMPORANEA CONCESSIONE D'USO DI LOCALI E/O TERRENI
PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE E/O TELEVISIVE**

PROCEDURA AUTORIZZAZIONI

Produzione:

NULLA OSTA

Direzione Sanitaria Aziendale

Si autorizza Timbro e firma

RSPP IFO

Si autorizza Timbro e firma

U.O.C. Patrimonio e Tecnico IFO

Si autorizza Timbro e firma

Verificata la procedura
UOC Affari Generali

Roma, _____

Si autorizza Timbro e firma



**CONTRATTO PER LA TEMPORANEA CONCESSIONE D'USO
DI LOCALI E/O SPAZI PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE E/O TELEVISIVE TRA**

Gli **Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO**, con sede legale in Roma, Via Elio Chianesi, 53 - CAP 00144, C. F. 02153140583, P.I. 01033011006, rappresentati dal Direttore Generale, Dott. Livio De Angelis, titolari del diritto degli IFO dei beni oggetto di concessione in uso ai fini del presente atto (di seguito I.F.O.)

E

La Società.....,

con sede in

C.F./P.IVA:, rappresentata dal in
qualità di Legale Rappresentante (di seguito la "Società" o "Produttore")

PREMESSO

- che la Società è impegnata nella realizzazione delle riprese cinematografiche del
film

.....

regia di

- che per tale attività la Società ha avanzato richiesta di poter usufruire dei seguenti locali e/o spazi degli IFO per le riprese:

- a)
- b)
- c)



Tanto sopra premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Gli IFO concedono alla Società, che accetta, il diritto di utilizzo dei locali indicati in premessa (di seguito anche "Location") al fine di poter ambientare ed effettuare le riprese per il giorno..... o per i giorni:/...../....., in base al seguente cronoprogramma:
 - Preparazione ilorario dalle.....alle.....;
 - riprese ilorario dalle.....alle.....;
 - ripristino a seguire fine riprese previsto per il giorno... orario dalle.....alle.....;
2. Gli IFO accettano, sin d'ora, che la Società possa spostare il suddetto giorno di utilizzo, per esigenze di produzione (inclusa a titolo esemplificativo, la ricorrenza di non idonee condizioni meteorologiche). I giorni e gli orari di effettivo utilizzo saranno comunicati formalmente (mail, pec) alla Direzione Generale degli Istituti, con preavviso di 2 giorni lavorativi.
3. Gli IFO accettano espressamente che i locali siano inquadrati/ripresi nella registrazione cinematografica e rinuncia sin d'ora ai vantaggi economici che la Società potrà avere dall'utilizzo delle immagini inerenti agli ambienti dei locali oggetto di riprese.
4. La Società si impegna a far svolgere il lavoro con ordine e disciplina avendo la massima cura per la salvaguardia dei locali, inclusi mobili, arredi e suppellettili. Eventuali modifiche agli ambienti dei locali per esigenze varie dovranno essere previamente approvate dagli IFO, salvo che si tratti di interventi scenografici che possano essere semplicemente rimossi dopo l'utilizzo, fermo restando l'obbligo della Società di ripristinare gli ambienti dei locali nello stato in cui li aveva ricevuti in consegna all'inizio della concessione in uso.
5. La UOC Patrimonio e Tecnico e/o la UOSD Ingegneria Clinica Tecnologie e Sistemi Informatici degli IFO negli ambiti di rispettiva competenza, al termine dell'utilizzo dei locali e/o ambienti, degli strumenti, arredi e suppellettili concessi in uso, effettuerà, in contraddittorio con un incaricato della Società, un sopralluogo e nel caso di danneggiamento, dispersione ovvero sottrazione provvederà a contestare immediatamente alla Società quanto accertato al fine del ripristino della situazione *quo ante* ovvero del risarcimento del danno. Eventuali danni dovranno essere comunicati per iscritto dalla UOC Patrimonio e Tecnico e/o la UOSD Ingegneria Clinica Tecnologie e Sistemi Informatici degli IFO negli ambiti di rispettiva competenza alla Società, a pena di decadenza, entro e non oltre le 24 ore successive alla riconsegna della Location e dovranno essere accertati in contraddittorio tra le parti.
6. La Società è responsabile per i danni causati, a persone o a cose durante l'utilizzazione della Location e dichiara di essere in possesso di idonea copertura assicurativa – full risk - per quanto concerne i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di ripresa nella Location, con la compagnia di assicurazione e precisamente polizza Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti n.
7. La Società si impegna a consegnare agli IFO il certificato di assicurazione al momento della sottoscrizione del presente accordo.



8. Gli Istituti non rispondono e sono all'uopo mallevati e tenuti indenni dalla Società di eventuali danni e/o mancanze e/o costi inerenti a tutto il materiale che verrà posizionato dalla Società medesima all'interno degli IFO.

9. La Società si impegna a non consentire per nessuna ragione l'accesso di terzi estranei alla Società all'interno degli IFO, precisando inoltre che la Società sarà responsabile di eventuali pregiudizi arrecati dalla mancata osservanza dell'obbligo assunto.

10. Gli IFO da parte sua, si impegna a non consentire, a persone estranee alla produzione, di accedere alla Location nel corso dell'utilizzo da parte del Produttore anche in relazione al rispetto dei previsti tempi di lavorazione e nel pieno rispetto della "privacy" del personale di produzione, del cast artistico e dei collaboratori. Al riguardo IFO prende atto (e si impegna anche per i dipendenti/collaboratori) che è espressamente proibito l'accesso da parte di qualsiasi soggetto terzo, non espressamente autorizzato dal Produttore, al set in corso di allestimento, alle prove e alle riprese della Produzione nonché la realizzazione di fotografie o riprese effettuate con qualsiasi mezzo del set o di persone (in primis, ovviamente, attori e regista) in qualsiasi modo coinvolte nella Produzione.

11. La Società si impegna a interrompere, sospendere e/o rimandare le riprese cinematografiche oggetto del presente contratto, nel caso che gli IFO lo richiedano per urgenti, gravi e improcrastinabili esigenze/emergenze di tipo clinico sanitario, assistenziale legate alle attività ospedaliere IFO stessa.

12. Gli IFO si riservano, altresì, di revocare la concessione per sopravvenute, eccezionali e motivate esigenze attinenti la sicurezza e l'ordine pubblico. In tale eventualità non potranno essere avanzate ad IFO pretese o richieste di risarcimento.

13. Le Parti si obbligano a trattare con la massima riservatezza i dati di natura confidenziale di cui dovessero venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente accordo e a non divulgare, né comunicare in alcun modo, in tutto o in parte, i citati dati ed informazioni, salvo espresso e preventivo assenso di una parte nei confronti dell'altra. I predetti dati ed informazioni saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'esecuzione dell'accordo medesimo.

14. La produzione dichiara sotto la propria responsabilità il rispetto di tutte le normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08).

15. A fronte di tutto quanto previsto nel presente contratto, la Società s'impegna a versare agli IFO il corrispettivo onnicomprensivo di € (Euro) (€ + € per I.V.A. al 22%).

Il Dirigente pro-tempore della UOC Patrimonio e Tecnico, al termine delle attività concordate tra gli IFO e la Società, provvederà a redigere apposita attestazione da trasmettere alla UOC Risorse Economiche e Bilancio, al fine dell'emissione della fattura.

Il corrispettivo sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario entro il giorno precedente l'allestimento/riprese cioè entro il dietro rilascio di regolare fattura emessa dagli IFO, codice univoco fatturazione:

16. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e le spese di registrazione saranno a carico della parte che lo richiede.



17. Per ogni controversia insorgente nell'applicazione e nell'interpretazione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,

Istituti Fisioterapici Ospitalieri

LA SOCIETA'
